



# COMUNE DI DIANO MARINA (Provincia di Imperia)

## SERVIZIO FINANZIARIO

### NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028

Art. 11, c. 3, lett. g), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare a missioni e programmi, coerentemente con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Economia e finanze del 25 Luglio 2023 "Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 188, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»

Richiamato l'art. 1, comma k del DL 25/07/23 che testualmente recita:

**" dopo il paragrafo 9.3. sono inseriti i seguenti paragrafi:**

#### **9.3.1 Il processo di bilancio degli enti locali**

**Il processo di bilancio degli enti locali diversi da quelli considerati nei paragrafi successivi (9.3.2 - 9.3.4) e' avviato entro il 15 settembre di ciascun esercizio con l'invio ai responsabili dei servizi:**

**-dell'atto di indirizzo per la predisposizione delle previsioni di bilancio, elaborato in coerenza con le linee strategiche ed operative del DUP (anche se non ancora approvato dal Consiglio) e tenuto conto dello scenario economico generale e del quadro normativo di riferimento vigente, predisposto dall'organo esecutivo con l'assistenza del segretario comunale e/o del direttore generale ove previsto;**

**- dello schema del bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata (cd. bilancio tecnico) predisposto dal responsabile del servizio finanziario.**

**Il c.d. bilancio tecnico e' costituito da:**

**a) i prospetti del bilancio riguardanti le previsioni delle entrate e delle spese riferiti almeno al triennio successivo, il prospetto degli equilibri e almeno gli allegati relativi al fondo pluriennale vincolato e al fondo crediti di dubbia esigibilità, per la cui definitiva elaborazione e' richiesta la collaborazione dei responsabili dei servizi;**

**b) l'elenco dei capitoli distinti per centri di responsabilità riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio di previsione destinato ad essere successivamente inserito, con gli obiettivi generali di primo livello, nel piano esecutivo di gestione (PEG). Il responsabile del servizio finanziario valuta se articolare l'elenco dei capitoli anche per assessorati;**

**c) i dati contabili della nota di aggiornamento al DUP, se risulta la necessità di integrare o modificare il DUP.**

**Il responsabile del servizio finanziario predispone il bilancio tecnico e lo trasmette ai responsabili dei servizi dell'ente con la richiesta di proporre le previsioni di bilancio di rispettiva competenza ai sensi dell'art. 153, comma 4, del TUEL, anche in assenza degli atti di indirizzo dell'organo esecutivo.**

**Il bilancio tecnico e la documentazione trasmessa ai responsabili dei servizi sono inviati anche all'organo esecutivo, al segretario comunale e al direttore generale ove previsto.**

**Al fine di favorire la predisposizione delle previsioni di bilancio, il responsabile del servizio finanziario trasmette ai responsabili dei servizi anche le necessarie informazioni di natura contabile. Se nel corso dell'elaborazione del bilancio tecnico emergono squilibri di bilancio, il**

responsabile del servizio finanziario ne da' immediatamente notizia all'organo esecutivo, al segretario comunale e al direttore generale ove previsto, con la richiesta di individuare gli interventi da inserire nella nota di aggiornamento al DUP e nel bilancio di previsione per compensare gli squilibri, attraverso maggiori entrate e/o minori spese. A tal fine il responsabile del servizio finanziario segnala i possibili interventi da adottare per riequilibrare il bilancio (ad esempio l'aumento di imposte e tasse, il potenziamento della lotta all'evasione, il miglioramento della riscossione delle entrate, la riduzione di spese non ricorrenti fornendone l'elenco con i relativi stanziamenti).

In assenza di indirizzi dell'organo esecutivo, il responsabile del servizio finanziario predisponde in ogni caso il bilancio tecnico in equilibrio, riducendo in primo luogo gli stanziamenti delle spese non ricorrenti non impegnate e, a seguire, delle spese ricorrenti non contrattualizzate non riguardanti le funzioni fondamentali dell'ente.

Gli interventi di riduzione della spesa previsti nel bilancio tecnico sono descritti nella documentazione inviata ai responsabili dei servizi con la richiesta di segnalare le criticita' derivanti dai tagli e di proporre ulteriori interventi da sottoporre all'organo esecutivo.

Sulla base del DUP, degli atti di indirizzo e della documentazione ricevuta, entro il 5 ottobre i responsabili dei servizi predispongono e comunicano al responsabile del servizio finanziario le previsioni di entrata e di spesa di competenza inviando proposte di integrazione e modifica del bilancio tecnico, unitamente alle indicazioni per la predisposizione dell'eventuale nota di aggiornamento al DUP (dati statistici, dati relativi alla modalita' di gestione dei servizi - scadenze affidamenti, proroghe,

nuovi appalti e/o convenzioni da stipulare e/o esternalizzazioni da effettuare - dati inerenti il personale e qualsiasi altro dato utile a rappresentare le caratteristiche dell'ente ed aggiornare eventualmente gli indirizzi programmatici).

Su richiesta del responsabile del servizio finanziario che ha rilevato squilibri di bilancio, ciascun responsabile dei diversi servizi individua altresì la spesa di propria competenza che può essere ridotta e i responsabili delle entrate propongono gli interventi necessari ad incrementare le entrate e la capacita' di riscossione dell'ente.

Si sottolinea il ruolo dei dirigenti o responsabili dei servizi anche per l'elaborazione delle previsioni autorizzatorie di cassa, al fine di evitare che nell'adozione dei provvedimenti che comportano impegni di spesa vengano causati ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi nonché la maturazione di interessi moratori. Un'adeguata previsione di cassa richiede l'impegno di tutti i responsabili dei servizi per la determinazione degli effettivi flussi di entrata e di uscita necessari a garantire l'attuazione delle linee programmatiche.

L'assenza di risposta dei responsabili entro il termine del 5 ottobre e' da intendersi come condivisione delle previsioni del bilancio tecnico e delle correlate responsabilita'.

Entro il 20 ottobre, tenuto conto degli atti di indirizzo dell'organo esecutivo, il responsabile del servizio finanziario verifica le previsioni di entrata e di spesa avanzate dai vari servizi nel rispetto dell'art. 153, comma 4, del TUEL e le iscrive nel bilancio, determina il risultato di amministrazione presunto, predisponde la versione finale del bilancio di previsione e degli allegati e trasmette all'organo esecutivo la documentazione necessaria per la delibera di approvazione del bilancio di previsione (escluso il parere dell'organo di revisione).

Se nel corso di tali attivita' il responsabile del servizio finanziario riscontra che le previsioni non garantiscono il rispetto dell'equilibrio generale e/o degli equilibri parziali, ne da' tempestivamente notizia all'organo esecutivo, al segretario comunale e al direttore generale ove previsto, al fine di ottenere le indicazioni necessarie per elaborare il bilancio di previsione nel rispetto degli equilibri finanziari.

In assenza di indicazioni sulle previsioni da mantenere, da eliminare o da integrare, il responsabile del servizio finanziario elabora comunque una proposta di bilancio di previsione nel rispetto dell'equilibrio generale di bilancio e degli equilibri parziali, illustrando e motivando le proposte formulate.

L'organo esecutivo esamina la documentazione trasmessa dal responsabile del servizio finanziario con l'assistenza del segretario comunale e/o del direttore generale ove previsto e, in attuazione dell'art. 174 del TUEL, predisponde lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all'organo consiliare unitamente ai relativi allegati entro il 15 novembre di ogni anno."

Si rammenta che l'ultimo termine per l'approvazione del bilancio **2026-2028** è fissato al 31 dicembre 2025, termine ordinario stabilito ai sensi dell'art. 151, D.Lgs. n. 267/2000;

Il bilancio di previsione 2026-2028 è stato redatto nel rispetto dei principi generali e applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011 ed alle modifiche ad essa apportate dal sopra richiamato D.L. 25 luglio 23.

Al bilancio di previsione deve essere allegata la **nota integrativa**, il cui contenuto minimo raccoglie i seguenti elementi:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali, al fondo crediti di dubbia esigibilità (dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo) e al fondo di garanzia per i debiti commerciali;
  - 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
  - 3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
  - 4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile completare la realizzazione della programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
  - 5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
  - 6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
  - 7) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, c. 1, lett. a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  - 8) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
  - 9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.
- .....

## **1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni**

La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene inoltre conto delle scelte già operate nei precedenti esercizi e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Come disposto dall'art. 39, c. 2, D.Lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione triennale, attribuiscono le previsioni di entrata e uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 - Annualità);
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento a un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Di conseguenza, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n. 2 - Unità);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e tutti gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, fornendo una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, sono ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n. 3 - Universalità);
- tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri a esse connessi. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere a eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 - Integrità).

Nell'illustrare le entrate, dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio per il 2023 (L. n. 197/2022), sono stati considerati gli effetti delle disposizioni ad oggi vigenti, che sul fronte delle entrate, prevedono, fra l'altro:

- la conferma dell'introduzione del Canone unico in sostituzione dei tributi minori rappresentati dai prelievi sulla pubblicità e sull'occupazione di suolo pubblico, salvo proroghe dell'ultima ora contenute nel testo definitivo del decreto Milleproroghe;
- l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2021 delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 116/2020 che, in materia di rifiuti, ha apportato significative modifiche al Codice dell'Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006). In particolare, sono rilevanti la nuova definizione di rifiuti urbani entrata in vigore il 1° gennaio 2021 e la facoltà di uscita dal servizio pubblico di cui all'art. 238, comma 10. Queste norme presentano importanti implicazioni sia sull'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, sia sul gettito del prelievo sui rifiuti;
- la parziale correzione dei criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale come descritti nella Nota metodologica redatta a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze che contiene anche una sintesi delle disposizioni applicate per la determinazione dell'importo definitivo del FSC 2025 e un elenco delle operazioni effettuate dal Ministero per determinare il FSC 2025. Si fa presente che ad oggi si è in attesa della definizione dei nuovi stanziamenti per il FSC 2026.

Di seguito sono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

### 1.1. Le entrate<sup>1</sup>

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio **2026-2028** sono state formulate tenendo in considerazione l'andamento storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali **entrate**:

### 1.2. Le entrate<sup>2</sup>

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio **2026-2028** sono state formulate tenendo in considerazione l'andamento storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali **entrate**:

## IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

<b>Principali norme di riferimento</b>	Art. 1, commi da 738 a 783, legge n. 160/2019 Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020		
<b>Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente</b>	<b>4.814.587,02</b>		
<b>Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento</b>	<b>4.675.000,00</b>		
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
	<b>4.750.000,00</b>	<b>4.750.000,00</b>	<b>4.750.000,00</b>
<b>Effetti connessi a modifiche legislative già in vigore sugli anni della previsione</b>	//		
<b>Effetti connessi alla modifica delle aliquote</b>	<i>Le aliquote sono confermate</i>		
<b>Altre considerazioni</b>	La Legge n.160 del 2019 all'art.1, comma 756, ha stabilito che i comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU esclusivamente sulla base di fattispecie predeterminate da inserirsi in un prospetto; tali fattispecie sono state ora individuate con decreto del MEF 6 settembre 2024 rubricato "Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di IMU in		

<sup>1</sup> Il punto 9.11.2 del principio della programmazione dispone che la nota integrativa dedichi particolare attenzione "alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti."

<sup>2</sup> Il punto 9.11.2 del principio della programmazione dispone che la nota integrativa dedichi particolare attenzione "alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti."

	base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'art.1 della L. n.160/2019". Per l'anno 2025 i Comuni devono quindi redigere la delibera di approvazione delle aliquote (anche in assenza di variazioni rispetto al 2024), esclusivamente sulla base delle fattispecie elaborate dal MEF. Dal momento che le aliquote attualmente utilizzate rientrano tra quelle consentite, non si prevedono scostamenti di entrata, tranne che per l'aumento dovuto all'attività di accertamento dell'evasione che influisce, una volta a regime, sull'ammontare degli introiti relativi all'IMU ordinaria.
<b>Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento</b>	//

### TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

<b>Principali norme di riferimento</b>	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 Del. ARERA n. 443-444/2019 Del. ARERA n. 363/2021 (MTR-2 per il periodo 2022-2025) Del. ARERA n.389/2023/R/rif. (aggiornamento biennale 2024-2025) D.Lgs. n. 116/2020		
<b>Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente</b>	<b>3.982.901,15</b>		
<b>Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento</b>	<b>4.045.322,00</b>		
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
	<b>4.045.322,00</b>	<b>4.045.322,00</b>	<b>4.045.322,00</b>
<b>Effetti connessi alla modifica delle tariffe</b>	Le previsioni sono state formulate sulla base della deliberazione C.C. n. 14 del 23/04/2024 "AGGIORNAMENTO DEL PIANO FINANZIARIO E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2024." e della Deliberazione C.C.n.4 del 29.04.2025 "Approvazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2025". Con la delibera n.14/2024 si è approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, che, in mancanza di variazioni di spesa, è stato utilizzato anche per l'anno 2025 senza necessità di ulteriori deliberazione di approvazione. ARERA con delibera 397/2025 ha emesso il nuovo metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3) che disciplina la regolazione tariffaria per il periodo 2026-2029. Entro il 30 aprile 2026 si dovrà quindi procedere all'approvazione di un nuovo piano finanziario e si provvederà quindi all'aggiornamento delle previsioni con variazione di bilancio ad hoc		
<b>Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge</b>	//		
<b>Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento</b>	//		
<b>Altre considerazioni</b>	La deliberazione ARERA 397/2025/R/Rif pone diversi obiettivi tra i quali i più importanti sono: agganciare il riconoscimento dei costi ai risultati raggiunti dal servizio di raccolta, favorire il percorso di avvicinamento del grado di copertura dei costi della raccolta differenziata al livello previsto dalla normativa vigente, il rafforzamento degli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e di energia (fattore di sharing), la variazione del range per la determinazione del limite di crescita delle entrate tariffarie, con applicazione di nuovi coefficienti in sostituzione di quelli previsti dal D.P.R. n.158/1999, la riduzione del limite massimo di riconoscimento del FCDE dall'80% al 60% per incentivare la lotta alla		

	<p>morosità, introduzione di componenti previsionali di natura anticipatoria per i costi di natura sistematica con possibilità di inserire nel PEF alcune tipologie di aumenti di costo direttamente nell'anno in cui si prevedono senza dover rimandare il recupero all'anno a+2.</p>
--	--

#### ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

<b>Principali norme di riferimento</b>	Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360		
<b>Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente</b>	<b>684.219,04</b>		
<b>Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento</b>	<b>600.000,00</b>		
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
	<b>650.000,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>660.000,00</b>
<b>Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione</b>	//		
<b>Effetti connessi alla modifica delle aliquote</b>	<i>Per l'anno 2026 è confermata l'aliquota del 0,8%.</i>		
<b>Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge</b>			
<b>Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento</b>	<p>Nell'anno 2025 si è modificato l'art.3 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, approvato con deliberazione C.C. n. 26/2007, nella parte in cui prevedeva una soglia di esenzione per le persone fisiche che presentino un reddito complessivo fino a 8.000 Euro, innalzando la soglia di esenzione da euro 8.000,00 ad euro 10.000,00, per facilitare i contribuenti in situazione di oggettiva fragilità reddituale. L'esenzione opera come soglia, per cui i titolari di redditi complessivi ai fini IRPEF superiori al limite stabilito dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero e non solamente sulla parte eccedente tale valore soglia, così come chiarito anche dall'art. 1, c.11, ultimo periodo del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 148/2011.</p> <p>Il minor introito dovuto all'allargamento della platea dei contribuenti esenti, non ha inciso sulle previsioni di entrata, in quanto è compensato da un aumento generalizzato dell'introito complessivo dell'addizionale comunale, risultante dall'andamento corrente degli incassi e dai dati resi disponibili dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sul Portale del Federalismo Fiscale.</p> <p>Per assicurare la copertura dei costi relativi ai servizi istituzionali nonché per assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio si manterrà anche per il 2026 l'aliquota dell'addizionale comunale nella misura del 0,8%.</p>		
<b>Altre considerazioni</b>	<p>Il D.Lgs.n.360 del 28/09/98 (come modificato dal D.Lgs. n.175 del 21/11/2014) ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale di compartecipazione all'I.R.P.E.F., la cui aliquota è formata da due parti, delle quali una è obbligatoria e decisa dallo Stato e l'altra è opzionale e deliberata dal Comune. A decorrere dall'anno 2007, è stata riconosciuta ai comuni la facoltà d'introdurre una soglia d'esenzione dal tributo in presenza di specifici requisiti reddituali: in tal caso, l'addizionale non è dovuta qualora il reddito sia inferiore o pari al limite stabilito dal comune, mentre la stessa si applica al reddito complessivo nell'ipotesi in cui il reddito superi detto limite. I comuni possono stabilire un'aliquota unica oppure una pluralità di aliquote differenziate tra loro, ma in tale ultima eventualità queste devono necessariamente essere articolate secondo i medesimi scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF nazionale, nonché diversificate e crescenti in relazione a ciascuno di essi. L'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla</p>		

	<p>data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale stessa. L'imposta è calcolata applicando l'aliquota fissata dal comune al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili, ed è dovuta solo se per lo stesso anno risulta dovuta l'IRPEF stessa, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e a saldo, unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota fissata dal comune per l'anno precedente al reddito imponibile IRPEF dell'anno precedente.</p>
--	--

## CANONE UNICO

<b>Principali norme di riferimento</b>	L. n. 160/2019 – art. 1, cc. 816-847		
<b>Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente</b>	<b>426.021,03</b>		
<b>Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento</b>	<b>395.000,00</b>		
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
	<b>376.000,00</b>	<b>376.000,00</b>	<b>376.000,00</b>
<b>Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione</b>	<p>Il comma 757, art.1, della L.n.207/2024 ha introdotto alcune modifiche al CUP, con particolare riferimento ai commi 817, 821, lett.d) e f) e 825 della L. 160/2019. Il nuovo comma 817 prevede che gli enti possono modificare le tariffe secondo criteri di ragionevolezza e gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni ed esposizioni pubblicitarie. L'art. 19 bis del D.L. 95/2025 ha introdotto la possibilità per i Comuni di incrementare il canone annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. L'Amministrazione comunale per il ha stabilito di non applicare questo aumento nel 2026 ma anzi ha deliberato due esenzioni: una (già applicata nel 2025) di azzeramento del CUP a favore di pubblici esercizi di nuova apertura per il primo anno di attività, la seconda riguarda l'esenzione dal pagamento del canone per l'occupazione con tende fisse e retrattili a copertura di esercizi commerciali; il minore introito di circa euro 30.000 è coperto da fondi di bilancio; nel 2026 comunque si prevede un maggiore introito del canone, derivante da una importante attività di accertamento iniziata alla fine del 2025.</p> <p>Per l'anno 2026, si manterranno le tariffe già deliberate negli anni precedenti ai fini di non causare sulle attività economiche del territorio un aggravio dovuto all'aumento delle imposte.</p>		
<b>Effetti connessi alla modifica delle tariffe</b>	//		
<b>Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge</b>	//		
<b>Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento</b>	//		
<b>Altre considerazioni</b>	<p>La legge di bilancio n.207 del 30.12.2024, comma 757, ha introdotto alcune modifiche in materia di CUP, tra cui si evidenziano le seguenti: la facoltà di variazione del gettito del canone deve essere attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi di trasporto pubblico locale; la facoltà del comune di ridurre fino alla metà il canone per gli impianti ubicati su suolo privato o in aree private; dalla superficie complessiva del mezzo pubblicitario deve essere esclusa quella relativa agli elementi privi di carattere pubblicitario; in caso di installazione, su un</p>		

	<p>unico impianto pubblicitario, di una pluralità di segnali turistici o frecce direzionali, anche riferiti ad aziende diverse, la superficie assoggettabile a canone è quello dell'intero impianto e nel caso in cui i titolari della concessione siano diversi, il canone è liquidato distintamente in proporzione alla superficie.</p> <p>Tali principi, oltre a quello stabilito dall'art. 19 bis del D.L. 95/2025 che ha introdotto la possibilità per i Comuni di incrementare il canone annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, devono poi essere inseriti nell'attuale Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale, nel quale saranno anche inserite, per poterle applicare dal 2026 in poi, anche le esenzioni del CUP per i nuovi esercizi e per le tende.</p> <p>Il Comune di Diano Marina ha approvato il regolamento di gestione del canone unico patrimoniale con del. di Consiglio comunale n. 10 in data 29.03.2021.</p>
--	--

## IMPOSTA DI SOGGIORNO

<b>Principali norme di riferimento</b>	Decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23		
<b>Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente</b>	<b>567.237,80</b>		
<b>Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento</b>	<b>563.687,46</b>		
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
	<b>850.000,00</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>
<b>Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione</b>	<b>Nessuno</b>		
<b>Effetti connessi alla modifica delle tariffe</b>	<i>Con deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 22/10/2025 ad oggetto "IMPOSTA DI SOGGIORNO – RIMODULAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2026" l'Ente ha provveduto a rimodulare per l'anno 2026 le tariffe dell'imposta di soggiorno, nel rispetto di quanto concordato con le associazioni di categoria, graduate in relazione alla tipologia ed alla classificazione delle strutture ricettive da un minimo di Euro 1,00 ad un massimo di Euro 4,00 a persona per un pernottamento massimo consecutivo nella stessa struttura ricettiva di 7 giorni per il periodo dal 1 aprile al 31 ottobre di ciascun anno. Da ciò l'aumento di entrata previsto nelle annualità 2026 – 2027 – 2028</i>		
<b>Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge</b>	///		
<b>Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento</b>	///		
<b>Periodo di applicazione</b>	Dal 2023 si applica da aprile a ottobre.		
<b>Altre Considerazioni</b>	<p>Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 20/02/19 è stata istituita l'imposta di soggiorno con decorrenza dall'anno 2019 e si è provveduto alla successiva approvazione delle tariffe per l'anno 2019;</p> <p>L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 e dalle nuove disposizioni introdotte dal decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017 coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96.</p> <p>Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali come</p>		

	<p>meglio specificati nel Patto per lo sviluppo Strategico per il turismo in Liguria di cui all'art.2 c.81 L.R n.33/2016. L'art.1, comma 493 della L.213/2023 ha previsto la facoltà di destinare una parte dei proventi per la copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.</p> <p>Gli introiti annuali derivanti dall'applicazione dell'imposta sono utilizzati nel modo seguente:</p> <p>a) almeno il 60% a seguito di accordo con le associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive disciplinate dalla L.R. n.1/2024, per la promozione dell'accoglienza, la comunicazione, la promo commercializzazione e il marketing turistico della località, anche con accordi sovracomunali per la promozione di un'area vasta, o comunque interventi e servizi ad elevata valenza turistica. Le spese possono includere anche la realizzazione di eventi e la copertura dei costi per l'ufficio di informazione e accoglienza turistica (IAT).</p> <p>b) Al massimo per il 40% destinato direttamente dall'ente locale al miglioramento del decoro della località turistica nonché per investimenti infrastrutturali aventi valenza turistica.</p>
--	---

Inoltre, per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni:

### Proventi del recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

TRIBUTO	ANNO PREVISIONE 2026	ANNO PREVISIONE 2027	ANNO PREVISIONE 2028
IMU	100.000,00	75.000,00	50.000,00
TARI	75.000,00	50.000,00	50.000,00
CANONE UNICO PATRIMONIALE	100.000,00	50.000,00	20.000,00
IMPOSTA DI SOGGIORNO	0	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>275.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>120.000,00</b>

### Fondo di solidarietà comunale

Non essendo disponibili i dati relativi al Fondo solidarietà comunale anno 2026 alla data di stesura del Bilancio 2026 – 2028 si riportano i dati del FSC anno 2025

Diano Marina - Popolazione al 31/12/2023: 5.563

#### *DATI RELATIVI AL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2025*

A	Quota alimentazione F.S.C. 2024, come da DPCM in corso di approvazione	1.169.670,51
B	Totale quota F.S.C. 2024 spettante	<b>-1.837.265,72</b>

### Proventi delle sanzioni Codice della strada

Le sanzioni per violazioni amministrative al codice della strada ammontano per il triennio 2025 – 2027 ad euro 250.000,00, tenuto conto dell'andamento precedente. Le somme sono destinate, per almeno una quota pari al 50% per le finalità di cui all'art. 208 del D.Lgs. 285/1992.

### 1.3. Le spese<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni 2026-2028 non è stato considerato l'incremento legato al tasso di inflazione programmato;
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUP;

### Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento.

L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'esercizio n.

In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Il principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede per i primi esercizi la possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella.

FASE	% DI ACCANTONAMENTO		
	2025	2026	2027
PREVISIONE	100%	100%	100%
RENDICONTO (*)	100%	100%	100%

(\*) In sede di rendiconto, l'ente accantona nell'avanzo d'amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio.

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione sia il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli.

Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere o di non procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

DESCRIZIONE <sup>4</sup>
Tassa rifiuti
Componenti perequative
Proventi recupero evasione tributaria
Proventi sanzioni codice della strada
Fitti attivi
Canone unico patrimoniale

- alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;
- agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

<sup>4</sup> L'elencazione è puramente indicativa.

Il metodo di calcolo del fondo è quello della media semplice.

Nelle schede allegate è riportato il calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le singole entrate, di cui si riporta il riepilogo.

#### BILANCIO 2026

Risorsa/ Cap.	DESCRIZIONE	% acc.to FCDE	Previsione 2025 di entrata	% a bilanci o del FCDE	Stanziamen- to FCDE
102110	Tassa rifiuti	13,13	4.045.322,00	100	531.333,74
101032 101190 / 302217	Proventi recupero evasione tributaria	45,36 34,49 //	100.000,00 75.000,00 100.000,00	100 100 100 100 100	45.355,55 25.863,89 00
301060	Proventi sanzioni codice della strada	0,00	250.000,00	100	0
302190 302191 302218	Fitti attivi	20,00 25,42 11,32	23.000,00 38.500,00 25.000,00	100 100 100	4.600,00 9.786,08 2.830,80
302200/ 302400	CUP	0,2	376.000,00	100	666,13
302217	ACCERTAMENTI CUP	0	100.000,00	100	0
<b>Arrotondamento</b>					<b>0,81</b>
<b>TOTALE</b>					<b>620.437,00</b>

#### BILANCIO 2027

Risorsa/ Cap.	DESCRIZIONE	% acc.to FCDE	Previsione 2025 di entrata	% a bilanci o del FCDE	Stanziamen- to FCDE
102110	Tassa rifiuti	13,13	4.045.322,00	100	531.333,74
101032 101190 /	Proventi recupero evasione tributaria	45,36 34,49 //	75.000,00 50.000,00	100 100	34.016,66 17.242,59
301060	Proventi sanzioni codice della strada	0,00	250.000,00	100	0
302190 302191 302218	Fitti attivi	20,00 25,42 11,32	23.000,00 38.500,00 25.000,00	100 100 100	4.600,00 9.786,08 2.830,80
302200/ 302400	CUP	0,2	376.000,00	100	666,13
302217	ACCERTAMENTI CUP	0	50.000,00	100	0
<b>Arrotondamento</b>					<b>0</b>
<b>TOTALE</b>					<b>600.476,00</b>

#### BILANCIO 2028

Risorsa/ Cap.	DESCRIZIONE	% acc.to FCDE	Previsione 2025 di entrata	% a bilanci o del FCDE	Stanziamen- to FCDE
102110	Tassa rifiuti	13,13	4.045.322,00	100	531.333,74
101032 101190 /	Proventi recupero evasione tributaria	45,36 34,49	50.000,00 50.000,00	100 100	22.677,78 17.242,59

<b>301060</b>	Proventi sanzioni codice della strada	0,00	250.000,00	100	0
<b>302190</b>	Fitti attivi	20,00	23.000,00	100	4.600,00
<b>302191</b>		25,42	38.500,00	100	9.786,08
302218		11,32	25.000,00	100	2.830,80
<b>302200/ 302400</b>	CUP	0,2	376.000,00	100	666,13
<b>302217</b>	ACCERTAMENTI CUP	0	20.000,00	100	0
<b>Arrotondamento</b>					<b>0,88</b>
<b>TOTALE</b>					<b>589.138,00</b>

#### **Eventuali ulteriori informazioni riguardanti l'accantonamento al FCDE:**

Non essendo ancora disponibili i dati contabili relativi all'anno 2025 si è preso come base per il calcolo del fondo il quinquennio 2020 – 2024.

#### **Fondi di riserva**

Il Fondo di riserva è una voce che non viene impegnata ma utilizzata per far fronte nel corso dell'esercizio a spese impreviste e la cui previsione in bilancio è obbligatoria come previsto dall'art. 166, D.Lgs. 267/2000:

*"1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.*

*2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.*

*2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione".*

*2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio."*

Il **Fondo di riserva** di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge:

	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Fondo di Riserva</b>	59.367,00	55.560,00	44.323,00
<b>Spese correnti</b>	13.947.498,00	13.877.524,00	13.799.999,00
<b>% accantonamento</b>	<b>0,43</b>	<b>0,40</b>	<b>0,32</b>

**Non facendo** ricorso all'anticipazione di tesoreria, **non** è necessario incrementare del 50% la quota d'obbligo.

Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un **fondo di riserva di cassa** dell'importo di €. 200.000,00, pari allo 0,77% (minimo 0,2%) delle spese finali previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-*quater*, del d.Lgs. n. 267/2000.

<b>PREVISIONI DI CASSA</b>	<b>ANNO 2026</b>
<b>Spese titolo I</b>	<b>22.201.916,76</b>
<b>Spese titolo II</b>	<b>10.374.075,21</b>
<b>Spese titolo III</b>	<b>500.000,00</b>
<b>Totale previsione di Cassa</b>	<b>33.075.991,97</b>
<b>Fondo di Riserva di cassa</b>	<b>200.000,00</b>
<b>% accantonamento</b>	0,61

## Fondo di garanzia debiti commerciali

A decorrere dall'anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), con deliberazione di giunta, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato "**Fondo di garanzia debiti commerciali**", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato *articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013*, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

Verificandosi tali condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

In questo caso, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) e c. 863):

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo verranno elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

Entro il 31 gennaio 2026 si provvederà alla verifica dell'indice annuale di tempestività dei pagamenti e nel caso in cui il Comune non avesse rispettato i parametri di cui sopra si provvederà con apposito provvedimento di Giunta alla determinazione dell'ammontare relativo.

## Accantonamenti per passività potenziali

Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti **accantonamenti per passività potenziali**:

Missione 20, programma 3	Previsione 2026		Previsione 2027		Previsione 2027	
	Importo	Note	Importo	Note	Importo	Note
Fondo rischi contenzioso	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Fondo oneri futuri	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Fondo perdite società partecipate	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Fondo passività potenziali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Accantonamenti per indennità fine mandato	€ 4.002,00		€ 4.002,00	€ -	€ 4.002,00	
Accantonamenti a copertura di perdite organismi partecipati	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Fondo di garanzia dei debiti commerciali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Fondo aumenti contrattuali personale dipendente	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Fondo Obiettivi di finanza pubblica	€ 55.451,00	€ -	€ 55.451,00	€ -	€ 55.451,00	€ -
Fondo innovazione	€ 20.000,00		€ 20.000,00		€ 20.000,00	
Altri.....						

## Entrate e spese non ricorrenti

Nel bilancio di previsione sono allocate le seguenti entrate e spese aventi carattere non ripetitivo:

ENTRATE	IMPORTO	SPESE	IMPORTO
Rimborsi spese per consultazioni elettorali a carico di altre PP.AA.	<b>45.300,00</b>	Consultazioni elettorali o referendarie locali	<b>45.300,00</b>
Gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria	<b>275.000,00</b>	Sentenze esecutive e atti equiparati	//
		Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	<b>71.219,44</b>
		Spese compenso riscossione recupero evasione tributaria	<b>55.000,00</b>
		Spese per manifestazioni	<b>118.780,56</b>
		Rimborsi di tributi diversi	<b>30.000,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>320.300,00</b>	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>320.300,00</b>

## 2. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024 e dei relativi utilizzi

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2024 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 in data 29/04/2025, e ammonta a €. 8.082.596,80.

Sulla base degli utilizzi dell'avanzo di amministrazione disposti nel corso dell'esercizio e dell'andamento della gestione, il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2025 ammonta a €. **6.176.198,4** come risulta dall'apposito prospetto del bilancio di previsione finanziario 2026-2028 redatto ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011.

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2026 **non prevede l'utilizzo** delle quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione.

Il principio contabile relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, *“La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.”

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati.

Le quote del risultato di amministrazione destinate agli investimenti sono costituite dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione (allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011) stabilisce le procedure da seguire nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto come indicato di seguito:

- ➔ il § 9.7.1, attinente all'allegato a/1 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/1 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto);
- ➔ il § 9.7.2, attinente all'allegato a/2 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/2 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.2 descrive anche le differenti nature dei vincoli contabili;
- ➔ il § 9.7.3, attinente all'allegato a/3 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/3 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.3 specifica che le quote destinate agli investimenti possono essere utilizzate solamente a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente; il § 9.7.3 consente di applicare al bilancio di previsione finanziario le quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto;
- ➔ la nota integrativa al bilancio deve riepilogare e illustrare gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti di cui agli allegati a/1, a/2 e a/3 sopra indicati (§ 9.11.4 del principio 4/1);
- ➔ i prospetti a.1, a.2 e a.3 devono essere compilati a partire dal bilancio 2021-2023. Resta confermato l'obbligo di compilarli nella nota integrativa al bilancio (con riferimento al risultato presunto) se l'ente prevede l'applicazione al bilancio.

### **3. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Nel triennio 2026-2028 sono previsti i seguenti investimenti inseriti in bilancio:

<b>Tipologia</b>	<b>ANNO 2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Programma triennale OO.PP	2.419.000,00	0	0,00
Altre spese in conto capitale	781.250,00	781.250,00	781.250,00
<b>TOTALE SPESE TIT. II</b>	<b>3.200.250,00</b>	<b>781.250,00</b>	<b>781.250,00</b>
<b>IMPEGNI REIMPUTATI DA 2022 E PREC.</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>
<b>TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO</b>	<b>3.200.250,00</b>	<b>781.250,00</b>	<b>781.250,00</b>
<i>di cui</i>	=====	=====	=====
Tit. 2.04.06			

Tali spese sono finanziate con:

Tipologia	ANNO 2026	2027	2028
Alienazioni	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Contributi da altre Amministrazioni Pubbliche	2.419.000,00	0	0
Proventi permessi di costruire e assimilati	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Altre entrate Tit. IV e V	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti vincolate a investimenti	31.250,00	31.250,00	31.250,00
FPV di entrata parte capitale	0,00	0,00	0,00
Entrate re-imputate da esercizi precedenti a finanziamento investimenti	000	000	000
<b>TOTALE ENTRATE TIT. IV – V PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>
<b>MUTUI TIT. VI</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.200.250,00</b>	<b>781.250,00</b>	<b>781.250,00</b>

Per quanto riguarda le entrate correnti vincolate a investimenti, si tratta nello specifico di proventi per violazioni sanzioni al Codice della Strada (artt. 142 e 208)<sup>5</sup> per Euro 31.250,00;

NON ci sono investimenti finanziati con mutui .

#### **4. Eventuali cause che hanno reso impossibile individuare il crono-programma di spesa degli investimenti**

Non risultano cause che abbiano reso impossibile individuare il crono-programma di spesa degli investimenti.

#### **5. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.**

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

#### **6. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata**

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

#### **7. Elenco dei propri enti e organismi strumentali**

L'art. 11-bis del D. Lgs. 118/2011 dispone che, con riferimento all'esercizio 2020, questo ente, quale soggetto capogruppo del "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Diano Marina", è tenuto a redigere il bilancio consolidato al 31.12.2020 con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 dello stesso D. Lgs. 118/2011; il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e, quali allegati, dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa e dalla relazione dell'organo di revisione.

Ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 11ter – 11 quinquies, sono da ricomprendere nel Gruppo Amministrazione Pubblica, qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo; nello specifico:

**1) per ente strumentale controllato** si intende l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

- a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

- c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
- e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante;

**2) per ente strumentale partecipato** si intende l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al punto precedente

**3) per società controllata** si intende la società per cui l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

- a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole;

Non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile

**4) per società partecipata** si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 31/07/2025 il Comune di Diano Marina ha provveduto alla "Ricognizione Organismi Enti e Società controllate e partecipate costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) ai fini della individuazione dell'Area di consolidamento per la predisposizione del Bilancio Consolidato al 31/12/2024" così determinati:

**Prospetto 1 - Elenco enti/ società ricompresi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Diano Marina" per il Bilancio consolidato**

<b>ENTE/SOCIETA'</b>	<b>% quota di partecipazione</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Classificazione</b>
<b>G.M. S.p.a.</b>	<b>100%</b>	<b>Società a capitale interamente pubblico</b>	<b>Società Controllata</b>
<b>Rivieracqua S.p.a.</b>	<b>0,04808%</b>	<b>Società mista a maggioranza pubblica – Gestione servizio idrico integrato nell'A.T.O. Imperiese</b>	<b>Società partecipata</b>
<b>ATA S.p.a.</b>	<b>0,55%</b>	<b>Società a capitale interamente pubblico – Gestione raccolta e trasporto rifiuti SOGGETTA A CONCORDATO PREVENTIVO</b>	<b>Società partecipata</b>
<b>Fondazione P.U.PO.L.I.</b>	<b>1,55%</b>	<b>Fondazione Per La Promozione Dell'universita' Nel Ponente Ligure (Ex S.P.U. Spa)</b>	<b>Fondazione</b>

**Prospetto 2 - Elenco enti/ società ricompresi nel perimetro di consolidamento del “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Diano Marina”**

<b>ENTE/ SOCIETA’</b>	<b>% quota di partecipazione</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Classificazione</b>	<b>Metodo consolid.to</b>
<b>G.M. S.p.a.</b>	<b>100%</b>	<b>Società a capitale interamente pubblico</b>	<b>Società Controllata</b>	<b>Integrale</b>
<b>Rivieracqua S.p.a.</b>	<b>0,04808%</b>	<b>Società mista a maggioranza pubblica – Gestione servizio idrico integrato nell’A.T.O. Imperiese</b>	<b>Società partecipata</b>	<b>Proporzionale</b>
<b>Fondazione P.U.PO.L.I.</b>	<b>1,55%</b>	<b>Fondazione Per La Promozione Dell’universita’ Nel Ponente Ligure (Ex S.P.U. Spa)</b>	<b>Fondazione in partecipazione</b>	<b>Proporzionale</b>

RICHIAMATO il principio contabile applicato, allegato 4/4 del D.Lgs 118/2011, così come modificato dal DM 11 agosto 2017, concernente la redazione del Bilancio consolidato – al punto 2.3: “... Non sono ricomprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali si stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione”;

La Società ATA s.p.a. è soggetta a concordato preventivo (decreto di omologa del Tribunale di Savona del 11/06/2019) e, anche in considerazione delle difficoltà oggettive dell’Ente di avere copia della documentazione contabile, risulta ricompresa nel Gruppo Amministrazione Pubblica ma **ESCLUSA pertanto** dal perimetro di consolidamento;

Non cambia la situazione della Società Ata anche per il 2024

**Accantonamento a copertura di perdite**

**(art. 1 commi da 550 a 562 della legge 147/2013 e art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs.175/2016)**

Dai dati comunicati dalle società partecipate sul risultato dell’esercizio 2023, risulta un risultato di esercizio negativo non immediatamente ripianato che obbliga l’ente a provvedere agli accantonamenti ai sensi del comma 552 dell’art.1 della Legge 147/2013.

L’importo accantonato nell’Avanzo di Amministrazione di Euro **926.394,92** in sede di predisposizione del Rendiconto di Gestione 2024 per Fondo Copertura Perdite di Gestione subite da Società Partecipate risulta congruo e ad oggi non necessita ad oggi di ulteriori accantonamenti. Si

provvederà in sede di predisposizione del Rendiconto 2025 ad effettuare gli eventuali opportuni aggiornamenti

#### **8. Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale**

##### **GESTIONI MUNICIPALI S.P.A.**

*Sito web: <http://www.gestionimunicipali.com>*

Partecipazione dell'Ente:

Capitale sociale complessivo € 180.000,00

Valore nominale della partecipazione € 180.000,00

Valore percentuale della partecipazione 100%

##### **FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE DELL'UNIVERSITÀ NEL PONENTE LIGURE (P.U.PO.LI.)**

*Sito web: <http://www.imperia.unige.it>*

Partecipazione dell'Ente:

Capitale sociale complessivo € 103.280,00

Valore nominale della partecipazione € 19.685,00

Valore percentuale della partecipazione 1,550%

##### **RIVIERACQUA SOCIETA' PER AZIONI**

*Sito web: <http://www.rivieracqua.it>*

Partecipazione dell'Ente:

Capitale sociale complessivo € 19.216.146,00

Valore nominale della partecipazione € 9.238,50

Valore percentuale della partecipazione 0,04808%

##### **ATA S.P.A.**

*Sito web: <http://www.ataspa.it>*

Partecipazione dell'Ente:

Capitale sociale complessivo € 120.000,45

Valore nominale della partecipazione € 659,43

Valore percentuale della partecipazione 0,55%

Incarichi amministrativi e relativo trattamento economico:

Nessun incarico

#### **9. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio**

///